

WWW.THEBLONDLAWYER.IT



REVENGE PORN

CHI SONO


Avvocato, esperta del diritto applicato alle nuove tecnologie, al marketing e ai social network. Ho conseguito il master in diritto industriale e proprietà intellettuale. Ho maturato la mia esperienza come consulente per le attività svolte nel mondo digitale, curando la contrattualistica e gli aspetti relativi a GDPR, proprietà industriale ed intellettuale.

Sono particolarmente attiva nella divulgazione delle nuove normative che regolano il web attraverso il canale IG @theblondlawyer e come relatrice ospite a webinar, eventi, convegni e corsi universitari.



TIPI DI REATO

Con l'avanzare della "società digitale", la giurisprudenza ha pacificamente esteso, ove il legislatore non ha introdotto nuove norme, il campo di applicabilità delle norme esistenti a nuove modalità di compimento di un reato al fine di tutelare diversi beni giuridici che potevano essere offesi, in maniera ancor più subdola e sfuggente, mediante attività sul cyberspazio.



Con l. 38/2009 viene introdotto il reato di atti persecutori (art. 612 bis) punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, oltre eventuali aggravanti. Con la sent. Cass. pen. n. 25488/2011 viene data rilevanza agli atti persecutori a mezzo Facebook. Il reato può essere configurato anche mediante l'utilizzo, da parte del soggetto agente, di posta elettronica e applicazioni di messaggistica istantanea.

CASS. PEN. SEZ.V, 3.11.2020, N. 34512

In tema di stalking, la pubblicazione di post meramente canzonatori ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque non integra la condotta degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen., mancando il requisito della invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi 'privati' (mediante SMS, Whatsapp e telefonate). Essa, se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, è legittima.

REVENGE PORN

ART. 612ter C.P. c.1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, **destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate**, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

REVENGE PORN:

Introdotta con l.69/2019 punisce la diffusione illecita di video sessualmente espliciti

GARANTE PRIVACY

Segnalazione per prevenire il fenomeno Revenge Porn

La scheda ha mere finalità divulgative e sarà aggiornata in base alle evoluzioni tecnologiche e normative

Accedi al servizio di segnalazione online

AZIONI&PREOCCUPAZIONI

- “The naked truth - How intimate image sharing is reshaping the world” (Kaspersky 2024): il 45% degli uomini italiani pensa che chi condivide immagini intime sia, almeno in parte, responsabile se queste vengano divulgate senza consenso. Il 29% pensa che ricevere un’immagine intima significhi “possederla”. Il 44% dei ragazzi tra i 14 e 24 anni ha avuto a che fare con la diffusione non consensuale
- AI: i deepfake porno sono il 98% del totale e la quasi totalità delle vittime sono donne (fonte: Securityhero);
- c.a. 50 bot su TELEGRAM sono programmati per produrre immagini pornografiche spogliando immagini di donne preesistenti. Quattro milioni di utenti interagiscono con i bot mensilmente;

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

THE BLOND
LAWYER

WWW.THEBLONDLAWYER.IT



info@theblondlawyer.it



@theblondlawyer



Valentina Fiorenza

